



Aggiunta al regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio: Investimento in titoli

Il consiglio di fondazione, riferendosi alla cifra 14, paragrafo 2 del regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio emette le disposizioni regolamentari seguenti:

14a.1

L'investimento dell'avere di previdenza in parti della Fondazione d'investimento Helvetia, Basilea, avviene nel rispetto delle disposizioni legali dell'OPP2.

Al momento dell'acquisto il titolare del conto di libero passaggio deve mettere a disposizione della fondazione l'importo che intende investire. Gli averi di previdenza che non vengono investiti rimangono depositati sul conto di libero passaggio.

Con il conto di libero passaggio, viene aperto per tutti gli stipulanti un deposito nel quale vengono amministrare le parti detenute.

14a.2

Lo stipulante si assume i rischi di cambio riguardanti l'investimento in parti.

Per la parte investita in parti non viene garantito né un reddito minimo né il mantenimento del valore del capitale investito.

14a.3

L'ordine dell'acquisto iniziale di parti da parte del titolare del conto di libero passaggio deve essere inoltrato a Helvetia Assicurazioni. Helvetia Assicurazioni provvede a fornire la consulenza del caso allo stipulante e regola con quest'ultimo le modalità di un esame del rischio personale. Per essere valido l'ordine deve essere conferito in forma scritta mediante il formulario „Investimento in titoli“ messo a disposizione dalla Fondazione. In caso di acquisto iniziale, il formulario deve essere sottoscritto anche dal consulente previdenziale della Helvetia Assicurazioni per essere completo. L'Helvetia Assicurazioni inoltra il formulario completo all'ufficio competente presso la Fondazione.

L'ordine per un ulteriore acquisto nello stesso gruppo d'investimento (cosiddetto acquisto successivo) e/o per la vendita di parti può essere conferito alla Fondazione dallo stipulante solo mediante il formulario «Investimento in titoli», messo a disposizione dalla Fondazione. Un tale ordine può essere conferito direttamente tramite Helvetia Assicurazioni o la Fondazione. Lo stipulante della previdenza è tenuto a informare Helvetia Assicurazioni di eventuali modifiche della sua situazione personale (ad es. nuova attività professionale, cambiamenti nella situazione patrimoniale) e permettere un nuovo esame del rischio prima dell'acquisto successivo.

14a.4

Le modalità di valutazione e dell'acquisto/della vendita delle parti sono prese in accordo alle direttive attualmente applicate della Fondazione d'investimento Helvetia.

La Fondazione incarica la Fondazione d'investimento Helvetia per l'acquisto e la vendita delle parti. La Fondazione d'investimento Helvetia esegue l'ordine il mercoledì immediatamente successivo oppure, nel caso che questo giorno sia un giorno festivo, il giorno lavorativo di banca seguente sulla base del corso del giorno menzionato sull'ordine di acquisto/vendita.

In caso di acquisto/vendita l'addebito/accredito sul conto risparmio previdenza, rispettivamente sul conto deposito, avviene dopo 4 giorni lavorativi di banca dal ricevimento dell'ordine da parte della Fondazione d'investimento Helvetia.

Le direttive possono essere modificate in ogni momento senza che il presente regolamento sia cambiato. Il titolare del conto risparmio previdenza prende atto di quanto precede e lo accetta.

14a.5

I redditi degli investimenti in titoli vengono reinvestiti (valori tesaurizzati).

14a.6

Gli averi di previdenza costituiti in pegno nell'ambito dell'accesso alla proprietà di abitazioni possono essere investiti in parti unicamente con il consenso del creditore pignoratorio.

La Fondazione provvederà a dare precedenza alla vendita del quantitativo necessario di parti in caso di chiusura totale o parziale del conto di libero passaggio e, in particolare, in caso di trasferimento dell'avere di previdenza ad un'altra istituzione di previdenza, in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di proprietà di abitazioni, in caso di licenziamento e in caso di pagamento in contanti, in caso di versamento della prestazione di vecchiaia al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento, in caso di cessione dell'avere di previdenza al coniuge a seguito di divorzio (art. 22 LFLP) in virtù della notifica del tribunale competente e in caso di scadenza delle prestazioni di decesso. La Fondazione stabilisce il momento della vendita delle parti.

Il ricavato viene accreditato, per l'uso rispettivo, al conto di libero passaggio.

14a.7

La Fondazione addebita semestralmente, lo 0.075% quale tassa per l'amministrazione dei titoli che viene calcolata sul valore del deposito. Il valore di deposito risulta dal prezzo di riscatto dei diritti al 31 maggio e al 30 novembre ovvero all'ultimo giorno feriale bancario precedente. La tassa per l'amministrazione dei titoli viene addebitata il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. In caso di vendita di tutte le parti la tassa per l'amministrazione dei titoli relativa al semestre in corso viene immediatamente addebitata (base di calcolo: valore delle parti al giorno della vendita). Qualora il saldo del conto di libero passaggio non sia sufficiente a coprire le spese dovute, la Fondazione ha il diritto di vendere parti al fine di ottenere la necessaria liquidità. La Fondazione stabilisce il momento della vendita delle parti.

14a.8

La Fondazione invia allo stipulante una conferma dell'acquisto o della vendita delle parti, nonché un estratto conto annuale da cui risulta il saldo del suo avere di previdenza.

14a.9

La presente aggiunta è parte integrante del regolamento della Swisscanto Fondazione di libero passaggio.

Basilea, novembre 2016

Il Consiglio di Fondazione